



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**



Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,  
vista la domanda di apertura della procedura di liquidazione da [REDACTED]

[REDACTED] con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi "La Tutela degli Onesti", istituito presso il Comune di Acireale;  
**ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter l.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, dichiara aperta la procedura di liquidazione;**  
ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme **dovute, e l'elenco di tutti i beni del debitore;**  
ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni,  
ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;  
ritenuto che il reddito **medio dei ricorrenti (pari ad € 1150,00 circa) è sufficiente per il mantenimento della famiglia;**  
rilevato che non residuano, rispetto a quanto necessario per il mantenimento della famiglia, ulteriori somme da destinare alla liquidazione;  
ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;  
**ritenuto che è stata depositata la relazione particolareggiata dall'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del gestore dott. Anastasio Anastasi;**

**P.Q.M.**

**NOMINA**

Dott.ssa Fragalà Maria Luciana maria.luciana.fragala@pec.odcec.ct.it cell. [REDACTED]  
quale liquidatore;

**DISPONE**

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico dei debitori istanti, a cura del liquidatore e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;

**DISPONE**

la **costituzione di un fondo spese pari ad € 1.000,00 ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;**

**DISPONE**

**che l'OCC, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della procedura di liquidazione.**



che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**ORDINA**

ai debitori la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**DISPONE**

che il liquidatore relazioni al Giudice tempestivamente in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa del debitore eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

Si comunichi.

Catania, 8/10/2021

Il Giudice  
Laura Messina

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

ASTE  
GIUDIZIARIE.it